

**INTERVENTI DI RIDUZIONE E PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO DEI
RIFIUTI IN MATERIALE PLASTICO**

Premesso che

- secondo la Comunicazione della Commissione UE sul Sesto Programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", per perseguire gli obiettivi delle politiche ambientali anche ambiziosi per produrre miglioramenti in modo rapido ed efficiente, gli Stati devono essere incoraggiati ad utilizzare metodi di governo (governance) anche alternativi alla normativa tradizionale, quali gli accordi volontari;
- l'articolo 174 del trattato CE dispone al paragrafo 1, dispone che la politica della Comunità Europea in materia ambientale contribuisce a perseguire, tra gli altri, gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della protezione della salute umana; considerando che lo stesso articolo prevede inoltre, al paragrafo 2, che detta politica è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga", considerando che occorre tuttavia tener conto delle implicazioni sociali, occupazionali, finanziarie ed economiche di qualsiasi politica proposta;
- secondo il Quinto programma di azione a favore dell'ambiente, il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Il Programma auspica inoltre, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento,
- il libro verde della Commissione COM(2000)469 e C5-0633/2000 relativo alle problematiche del PVC e la Risoluzione del Parlamento Europeo sul libro verde della Commissione relativo alle problematiche ambientali del PVC ;

Visto che

- il decreto legislativo 22/97 dispone che la gestione dei rifiuti si conformi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

- il decreto legislativo 22/97 ha come obiettivo la riduzione della produzione dei rifiuti, l'incentivazione al loro recupero ed al riutilizzo e la riduzione dell'utilizzo delle discariche;

- il decreto legislativo 22/97 inoltre, prevede all'art. 4 comma 4 che le autorità competenti promuovano e stipulino accordi di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti con possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme comunitarie, ed il ricorso a strumenti economici;

- il decreto legislativo 22/97 detta le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

- in data 8.7.1999 è stato sottoscritto tra ANCI e CONAI l'accordo quadro ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 22/97 che regola essenzialmente le modalità della raccolta differenziata su superficie pubblica dei rifiuti di imballaggio, disciplina le modalità di conferimento del materiale raccolto ad una rete di piattaforme, garantisce ai Comuni il ritiro e il reimpiego tramite i consorzi di filiera dei materiali;

- lo Statuto del COREPLA prevede specifiche azioni e attività per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero di rifiuti di imballaggio in materiale plastico generati sul territorio nazionale ed il Piano Specifico di Prevenzione che individua misure ed interventi per la riduzione degli impatti ambientali e per la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio in plastica;

- l'art.19 comma 4 del D.Lgs 22/97, così come modificato dall'art.56 comma 14 della Legge Finanziaria 2002, il quale prevede che dal 31 marzo 2002 (secondo i criteri stabiliti da apposito decreto emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministeri delle Attività produttive, della Salute e degli Affari Regionali), gli uffici e gli enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;

Considerato che

- la legge regionale 25/98 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente al D.Lgs. 22/97 prevede la eventualità di attivare interventi volti alla riduzione e minimizzazione nonché al recupero dei rifiuti attraverso l'individuazione di strumenti negoziali;

- in particolare, l'art. 4 prevede azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti, e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita, nonché il divieto per Regione, Province, Comuni, nonché a tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza della regione, delle

province o dei comuni di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere (art 4 Comma 3) ed ad utilizzare nella misura del quaranta per cento del fabbisogno annuale relativa, manufatti in plastica riciclata (art 4 Comma2) ;

- il Piano regionale dei rifiuti urbani prevede criteri per le attività di raccolta differenziata sulla base degli obiettivi di ATO, anche attraverso la definizione di criteri per l'organizzazione di servizi di raccolta differenziata integrativa e aggiuntiva;

- in particolare, il piano prevede al 2003 il raggiungimento di specifici obiettivi di RACCOLTA DIFFERENZIATA per frazioni merceologiche, che per la plastica sono fissati a 10 Kg/ab/anno,

- la Del. GRT 11.4.2000, n.453 "Approvazione prima e seconda parte dello studio per lo sviluppo coordinato di impianti finalizzati al recupero di materiali riciclabili provenienti dalle raccolte differenziate – Ipotesi di accordo volontario";

- la Del. GRT 13.4.2001, n.385 "Atto di indirizzo per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio";

- il regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche (Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001 n.32/R).

- che in data 16.07.2002 è stato pubblicato il bando sui quotidiani "La Nazione" e "La Repubblica" contenente l'avviso degli accordi volontari suddetti, pubblicandone i contenuti e le risorse finanziarie disponibili come da scheda n. 21 del P.T.A. 2002-2003 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

Le parti:

REGIONE TOSCANA

ARPAT

ARRR Spa

UNIONE DELLE PROVINCE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
ALEER SpA
ANCI
MPS - BANCA VERDE SPA
CISPEL TOSCANA CONSORZIO TOSCANA RICICLA
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA TOSCANA
UNIVERSITA' di PISA, DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA
INDUSTRIALE
CONFINDUSTRIA TOSCANA, CONFCOMMERCIO TOSCANA,
CONFESERCENTI TOSCANA
CNA
CONFARTIGIANATO
LEGA DELLE COOPERATIVE E DELLE MUTUE DELLA TOSCANA
UNIONCAMERE
ECOCERVED/ TOSCANAMBIENTE
RECUPERATORI PRIVATI e/o LORO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
COREPLA
CONIP
WWF TOSCANA
AMBIENTE E LAVORO (ALT)
LEGAMBIENTE TOSCANA
ITALIA NOSTRA
AMICI DELLA TERRA
LIPU
CAI

sottoscrivono il presente accordo volontario.

ART. 1 OBIETTIVI GENERALI

Le parti concordano di operare insieme al fine di.

- a) ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, anche tenendo conto del principio di precauzione, così come definito nelle premesse generali e contenuto nella Comunicazione della Commissione della Comunità Europea sul Principio di Precauzione del 2 febbraio 2000, COM(2000) 1 final;
- b) rendere più efficiente da un punto di vista quali – quantitativo il sistema delle raccolte differenziate finalizzate al riciclaggio;
- c) sostenere iniziative volte a valorizzare i materiali plastici ottenuti dal recupero di frazioni da RACCOLTA DIFFERENZIATA.

ART. 2 IMPEGNI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La Regione, le Province ed i Comuni, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza della Regione, delle Province o dei Comuni, si impegnano a

- acquistare e fare uso, per le proprie necessità, di beni sostitutivi, laddove esistano e a parità di prestazioni, realizzati utilizzando integralmente o prevalentemente plastica riciclata, in misura non inferiore al 40 % rispetto al proprio fabbisogno;
- favorire e incentivare l'utilizzo di beni realizzati in materiali biodegradabili, con particolare riferimento alle manifestazioni pubbliche in cui vi sia elevato uso di prodotti usa e getta per la somministrazione di alimenti e bevande,

ART.3 AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Le parti si impegnano a implementare il sistema delle RACCOLTA DIFFERENZIATA.

La Regione Toscana, le Province e gli ATO, ove costituiti, ognuno secondo le proprie competenze, si impegnano a finanziare per il periodo 2003/2004 progetti di potenziamento e qualificazione delle raccolte differenziate di rifiuti di imballaggi primari in plastica, limitatamente a quelli destinati a effettivo ed oggettivo recupero di materia.

Fatti salvi i criteri di efficacia, efficienza e economicità, gli incentivi saranno in particolare distribuiti secondo i seguenti criteri:

- a) aree con raccolta pro capite di imballaggi primari in plastica inferiore a 5 Kg/ab/anno;
- b) centri urbani con oltre 30.000 abitanti;
- c) centri a forte pressione turistica;
- d) isole;
- e) parchi e aree protette istituiti ai sensi della L. 49/95;
- f) comuni in cui si intenda attivare la RACCOLTA DIFFERENZIATA per specifiche utenze ad elevata produzione di rifiuti di imballaggi primari in plastica (bar, ristoranti, mense, ecc...).

ART. 4 SPERIMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DI IMBALLAGGI MISTI IN PLASTICA

Corepla e i gestori dei servizi di igiene urbana, anche in collaborazione con Consorzio Toscana Ricicla, si impegnano a effettuare una valutazione preliminare circa l'opportunità di estendere la raccolta differenziata a tutti gli

imballaggi primari in plastica (raccolta mista) secondo parametri di tipo tecnico-economico, con particolare riferimento alla sostenibilità dei costi di gestione, alla effettiva capacità di trattamento degli impianti di recapito finale, nonché dei problemi connessi all'organizzazione della logistica e dell'effettiva destinazione dei flussi.

Laddove la valutazione risultasse positiva, potrà essere avviata una fase di sperimentazione operativa della durata di almeno un anno su un'area delimitata del territorio toscano.

ART. 5 PROGETTI INNOVATIVI PER IL RICICLAGGIO DELLE PLASTICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Corepla ed il Consorzio Toscana Ricicla, anche con il concorso finanziario della Regione Toscana come di seguito specificato, si impegnano a finanziare il progetto di sperimentazione di cui al suballegato 1 promosso dalla Università di Pisa, Dipartimento di chimica e chimica industriale e Consorzio Pisa Ricerche per una sua realizzazione su scala industriale.

L'entità del finanziamento ed i rapporti tra i soggetti saranno definiti attraverso apposita convenzione entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.

Entro lo stesso termine (tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo), i soggetti finanziatori costituiranno, nella forma giuridica più idonea, lo strumento per promuovere lo sviluppo industriale dell'iniziativa del progetto stesso.

ART. 6 BORSA DEI RESIDUI

Al fine di favorire la crescita del mercato del recupero delle materie plastiche, ARRR ed il Sistema Camerale, anche con il concorso finanziario della Regione Toscana come di seguito specificato, si impegnano a finanziare un progetto di comunicazione elaborato da ARRR ed Ecocerved, anche in accordo con le Associazioni Regionali di categoria per la diffusione presso gli operatori economici, della Borsa telematica del recupero. I soggetti interessati provvedono entro sei mesi dalla stesura del presente accordo a definire il progetto in termini operativi e finanziari.

ART. 7 RUOLO DELLA REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana, ARRR e il Sistema Camerale si impegnano a finanziare, tramite procedura di selezione pubblica, un concorso di idee rivolto alle piccole e medie imprese produttrici di imballaggi in plastica insediate nella Regione Toscana. Tale bando è finalizzato a promuovere e incentivare progetti di fattibilità tecnico - economica con le caratteristiche di cui al suballegato 2, per la

realizzazione di imballaggi concepiti in modo da non contribuire (o da contribuire il meno possibile) per la loro fabbricazione e il loro uso, a incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento.

La Regione si impegna a coordinare le Autorità sanitarie al fine di dare attuazione al DM 219/2000 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari” il quale all’art.1 lettera f) dispone l’utilizzo preferenziale ove tecnicamente possibile di plastiche non clorurate in ambito sanitario.

La Regione si impegna a finanziare i progetti sui seguenti flussi finanziari:

- a) PTTA per l’importo di Euro 100.000;
- b) Docup 2000-2006 per i soggetti pubblici già inseriti in graduatoria approvata con D.D. n. 1681/2002 e successivi e relative procedure di attuazione.

ART. 8

RISORSE E PROGETTI FINANZIABILI

La Regione, ai sensi del precedente articolo 7, si impegna ad inserire, come prioritari al finanziamento, i progetti, realizzati da soggetti pubblici, contenuti nel “Parco Progetti Gestione Rifiuti” già risultati ammessi e previsti nelle graduatorie approvate con D.D. n. 1681/2002 e successivi, ove tali progetti risultassero effettivamente cantierabili.

La Regione Toscana si impegna a cofinanziare per le finalità di cui all’art. 6 del presente accordo, per un importo di euro 15.000 (pari al 50% dell’importo totale), insieme ad ARRR ed il Sistema camerale, un progetto di comunicazione elaborato da ARRR ed Ecocerved, anche in accordo con le Associazioni Regionali di categoria. ARRR si impegna per una somma pari a 5.000 euro ed il Sistema camerale per una somma pari a 10.000 euro al cofinanziamento di medesimo progetto.

A tal fine si affida alla competenza tecnica di ARRR ed Ecocerved per la gestione e la redazione del suddetto progetto.

La Regione Toscana, ARRR e il Sistema Camerale, per le finalità di cui all’art. 7 del presente accordo, si impegnano a finanziare un concorso di idee rivolto alle piccole e medie imprese produttrici di imballaggi in plastica insediate nella Regione Toscana. Tale concorso è finalizzato a promuovere e incentivare progetti di fattibilità tecnico - economica con le caratteristiche di cui in suballegato 2 , per la realizzazione di imballaggi concepiti in modo da non contribuire (o da contribuire il meno possibile) per la loro fabbricazione e il loro uso, a incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento. A tal fine la Regione stanziava la somma di Euro 30.000 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002 , come quota parte di cofinanziamento, il Sistema Camerale si impegna per una somma pari a 10.000 euro ed A.R.R.R. si impegna per una somma pari a 10.000 euro al cofinanziamento del medesimo progetto.

Ciò stante, le somme verranno impegnate con decreto dirigenziale, sulla base dei progetti presentati dai soggetti firmatari, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario. La Regione, fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 50.000 procederà, previa istruttoria tecnico-economica, ad erogare le somme fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile.

Ai fini dell'accoglimento dei progetti i soggetti dovranno dichiarare e documentare:

- l'immediata cantierabilità dei progetti;
- il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente;
- la non cumulabilità con altri finanziamenti comunitari, statali e regionali.

La Regione per procedere al decreto dirigenziale di impegno di spesa richiederà al soggetto ritenuto idoneo la presentazione di copia conforme del documento comprovante l'avvenuto inizio lavori;

La Regione per procedere alle liquidazioni della somma richiederà al soggetto interessato la presentazione delle spese quietanzate con le modalità che saranno stabilite nel decreto di ammissione a finanziamento.

La Regione trasmetterà al Sistema Camerale ed a A.R.R.R. il decreto di ammissione a finanziamento al fine che questi procedano alla destinazione delle somme di loro competenza rivolte direttamente al soggetto ritenuto idoneo.

La Regione, per le finalità di cui all'art. 3 del presente accordo (azioni di implementazione delle raccolte differenziate) stanZIA risorse proprie pari ad Euro 30.000 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002 incentivando gli interventi volti all'acquisto di contenitori rivolti alla R.D. della plastica, promossi da soggetti pubblici e privati. Premesso che sarà concesso un contributo pari al 50% del costo dell'intervento.

Ciò stante, le somme verranno impegnate con decreto dirigenziale, sulla base dei progetti presentati dai soggetti firmatari, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario. La Regione, fino alla concorrenza della somma di euro 30.000 procederà, previa istruttoria tecnico-economica, ad erogare le somme fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile.

Ai fini dell'accoglimento dei progetti i soggetti dovranno dichiarare e documentare:

- l'immediata cantierabilità dei progetti;
- il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente;
- la non cumulabilità con altri finanziamenti comunitari, statali e regionali.

La Regione per procedere al decreto dirigenziale di impegno di spesa richiederà al soggetto ritenuto idoneo la presentazione di copia conforme del documento comprovante l'avvenuto inizio lavori;

La Regione per procedere alle liquidazioni della somma richiederà al soggetto interessato la presentazione delle spese quietanzate con le modalità che saranno stabilite nel decreto di ammissione a finanziamento.

La Regione Toscana, Corepla e Consorzio Toscana Ricicla per le finalità di cui all'art. 5 del presente accordo, stanziavano la somma di Euro 105.000, secondo le indicazioni di cui in suballegato 1. A tal fine la Regione stanziava la somma di Euro 25.000 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002, come quota parte di cofinanziamento, Corepla si impegna per una somma pari a 65.000 euro ed il Consorzio Toscana Ricicla si impegna per una somma pari a 15.000 euro al cofinanziamento del medesimo progetto.

A tal fine si affida la competenza tecnica al Consorzio Toscana Ricicla per la gestione e la redazione del suddetto progetto.

Tale accordo, una volta pubblicato sul B.U.R.T., costituisce procedura ad evidenza pubblica e le risorse disponibili sono riservate ai soggetti sottoscrittori di questo stesso accordo.

Ove, entro 90 giorni, dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario, non pervenissero richieste tali da erogare le somme impegnate come da delibera, la Regione, così come i soggetti cofinanziatori, sono liberi di destinare le risorse ad altri interventi e/o progetti di settore secondo le modalità previste dalla delibera che approva il P.T.T.A.

ART. 9 IMPEGNI DEI GESTORI DELLE PIATTAFORME DI SELEZIONE PUBBLICHE E PRIVATE

I gestori delle piattaforme di selezione pubbliche e private si impegnano a:

1. gestire i propri impianti, oltre che nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 22/97 e del DM 05.02.98, secondo i criteri e gli indirizzi contenuti nel presente accordo volontario/protocollo d'intesa, intervenendo laddove necessario con gli opportuni adeguamenti;
2. garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore, idonei alla ulteriore valorizzazione economica e/o commercializzazione diretta;
3. tendere alla certificazione di qualità degli impianti che operano sul territorio regionale.

ART. 10 II MPS – BANCA VERDE SpA

Il MPS - Banca Verde, in accordo con le parti che sottoscrivono, si impegna a mettere a disposizione delle aziende pubbliche e private forme di finanziamento particolarmente competitive sul mercato, finalizzate all'adeguamento e ammodernamento delle attrezzature degli impianti tecnologici e dei processi produttivi. Caratteristiche, modalità e condizioni delle linee di finanziamento sono riportate in suballegato n. 3.

ART. 11
ADESIONE DI TERZI

La sottoscrizione dell'accordo è aperta a tutti gli operatori del settore interessati che possono aderire mediante apposita domanda rivolta alla Regione, che dovrà contenere elementi utili a dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari.

Per l'adesione successiva all'avvio della fase sperimentale sarà necessaria apposita e esplicita ratifica da parte della Regione.

ART. 12
DURATA DELL'ACCORDO

La fase di sperimentazione del presente accordo è stabilita in 24 mesi.

ART. 13
COMITATO TECNICO DI VERIFICA

L'attuazione del presente accordo è sottoposto a un comitato tecnico con funzioni di controllo e vigilanza sull'applicazione dell'accordo stesso.

Il comitato tecnico sarà composto da:

- 1 membro in rappresentanza della Cispel e del Consorzio Toscana Ricicla
- 1 membro in rappresentanza dei soggetti economici privati del settore del riciclaggio
- 1 membro in rappresentanza di Corepla
- 1 membro in rappresentanza delle categorie economiche
- 1 membro in rappresentanza della Regione
- 1 membro in rappresentanza di ARRR
- 1 membro in rappresentanza di ARPAT
- 1 membro in rappresentanza dei Comuni e delle Province
- 1 membro in rappresentanza del Sistema Camerale

Il Comitato dovrà occuparsi di effettuare periodiche verifiche sullo stato di avanzamento nel perseguire gli obiettivi fissati e dell'elaborazione di una periodica relazione sui risultati conseguiti previsti nel corpo dell'accordo stesso da inoltrarsi alla Regione e a tutti i soggetti firmatari.

A tal fine il Comitato si avvale della collaborazione dei soggetti firmatari dell'accordo, raccoglie i dati via via disponibili e tiene sotto controllo le informazioni relative ai flussi organizzate in appositi indicatori di sintesi condivisi dai firmatari, anche in relazione alle iniziative avviate e realizzate nell'ambito dell'accordo stesso.